



**IL TRIBUNALE DI ROMA**  
**1^ Sezione Lavoro**

Il giudice designato dr. Massimo Pagliarini  
nel procedimento n. 35541/2025 R. Gen., vertente

T R A

[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
[REDACTED]

(avv. Michelangelo Salvagni)  
ricorrenti

E

[REDACTED] S.p.A.

(avv.ti Fabrizio Daverio, Salvatore Florio, Alessandro Daverio e Massimo Lotti)

convenuta

sciogliendo la riserva, ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

[REDACTED] e gli altri quattro ricorrenti sopra indicati sono dipendenti di [REDACTED] S.p.A. (già [REDACTED] S.p.A.) - ad eccezione della ricorrente [REDACTED] di cui si dirà - addetti presso la struttura di Roma dove hanno svolto attività di operatori call center, anche da remoto, per la commessa "[REDACTED]" (gestione del bollo auto per la regione [REDACTED]).

A luglio 2025 [REDACTED] ha perduto la commessa "[REDACTED]" e i ricorrenti, che non hanno inteso aderire al passaggio presso il fornitore subentrante, sono stati tutti trasferiti dalla società presso la sede di Lecce, con decorrenza 18.8.2025 (senza prendere servizio perché da quella data assenti per malattia).

Sostenuta per più motivi la nullità e la illegittimità del trasferimento, i cinque ricorrenti hanno chiesto al giudice la sospensione d'urgenza dei suoi effetti.



Si è costituita la società convenuta che, sottolineata la circostanza che i ricorrenti non avevano voluto proseguire il rapporto rimanendo a lavorare a Roma con il nuovo fornitore della commessa “”, ha evidenziato la necessità e la inevitabilità del loro trasferimento su Lecce, ove vi erano richieste di incremento lavorativo da parte di una nuova committente. Ha comunque ribadito la legittimità dei trasferimenti disposti e ha poi contestato la sussistenza del *periculum*.

Espletato infruttuosamente il tentativo di conciliazione, il giudice si è riservato.

oooooooooooooooooooo

Quanto alla ricorrente  che si è vista definitivamente risolvere il rapporto di lavoro con  durante il presente procedimento, è venuto meno l’interesse ad agire in via cautelare.

Per il resto, la domanda cautelare dei ricorrenti è fondata.

1. Va in primo luogo chiarito che la decisione di questi ultimi di non accettare il passaggio alle dipendenze del nuovo fornitore della commessa “” (rimanendo a lavorare su Roma), non è circostanza che può assumere rilievo, almeno giuridico, ai fini della risoluzione della questione in esame. Indipendentemente infatti dalla valutazione delle ragioni di tale diniego, quello che occorre accertare è se il trasferimento disposto nei loro confronti sia o meno legittimo.

Né il fatto che la perdita della commessa “” avrebbe potuto determinare la risoluzione dei loro rapporti di lavoro può consentire di conferire ai trasferimenti (misura conservativa dei rapporti di lavoro e quindi più favorevole per i lavoratori) un automatico crisma di legittimità poiché occorre pur sempre sottoporre detti trasferimenti al controllo giudiziale sulla sussistenza dei requisiti di legittimità.

Nella lettera di trasferimento del 24.7.2025  ha sottolineato la perdita della commessa “” presso la quale prestavano servizio i ricorrenti; il rifiuto di questi ultimi a transitare alle dipendenze del nuovo fornitore; la conseguente eccedenza di personale su Roma e l’indisponibilità di altre posizioni in detta città; individuando, come unica soluzione percorribile anche in funzione conservativa del rapporto di lavoro, il trasferimento presso la sede di Lecce “*ove*



*le condizioni organizzative consentono di poterLa adibire alle mansioni di addetto al Customer Care”.*

E' noto che il controllo giurisdizionale delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive che legittimano il trasferimento del lavoratore deve essere diretto ad accertare che vi sia corrispondenza tra il provvedimento adottato dal datore di lavoro e le finalità tipiche dell'impresa; conseguenza di ciò è che tale accertamento non può essere limitato alla situazione esistente nella sede di provenienza, ma deve estendersi anche alla sede di destinazione del lavoratore, restando a carico del datore di lavoro l'onere di provare la sussistenza di dette ragioni (per tutte, Cass. 28.1.2016, n. 1608).

Con riguardo alla sede di destinazione, nelle lettere di trasferimento non vengono specificate quali fossero “le condizioni organizzative” presenti a Lecce, utili per poter ricollocare il personale trasferito.

In memoria, la società convenuta ha esposto che dal mese di luglio 2025 aveva iniziato a gestire su Lecce una nuova commessa (gruppo ) , subentrando ad un precedente fornitore e assorbendone il personale; quest'ultimo tuttavia con il tempo era stato valutato come insufficiente e considerato anche l'incremento stagionale di lavoro da parte della committente si era venuta a creare la necessità di ulteriore personale (circa dieci posizioni) che la società aveva deciso di coprire con il trasferimento dei ricorrenti da Roma; che ciò era dimostrato anche dalla circostanza che, in assenza dei ricorrenti trasferiti, su Lecce si era fatto ricorso a contratti di somministrazione.

Le identiche argomentazioni di  sono state esposte e valutate in una recente analoga causa di merito davanti al Tribunale di Milano. La relativa decisione (prodotta in atti, con i verbali delle testimonianze rese) ha evidenziato che *“non appare, per contro, sufficientemente provata in giudizio la ricorrenza delle comprovate ragioni tecniche, organizzative e produttive con riferimento alla sede di destinazione”.*

Il Tribunale di Milano ha valorizzato la mancata produzione del contratto con il quale  ha iniziato a gestire, anche su Lecce, la nuova commessa  , in virtù di un cambio appalto e con acquisizione di personale della cedente, già formato. Ed ha altresì valorizzato la mancata produzione dei contratti di somministrazione che secondo l'odierna convenuta starebbero a significare la



necessità di ulteriore personale oltre a quello già acquisito dalla cedente. Con la conclusione della mancata dimostrazione della necessità di personale sulla commessa [REDACTED] di Lecce, ulteriore rispetto a quello già in forza.

In virtù dei medesimi presupposti di fatto, quanto condivisibilmente affermato dal Tribunale di Milano (all'esito di un giudizio a cognizione piena) ben può essere fatto proprio nel presente giudizio cautelare.

Al riguardo, infatti, solo con le note da ultimo depositate (dopo la decisione di Milano) la società convenuta ha depositato alcuni contratti commerciali di somministrazione a tempo determinato per le necessità su Lecce; alcune richieste di adibizione presso la commessa [REDACTED] dei lavoratori somministrati; nonché alcuni accordi sindacali concernenti il cambio appalto della commessa [REDACTED].

L'intervenuto deposito di detta documentazione non consente ugualmente di vincere e contrastare quanto affermato dal Tribunale di Milano.

I contratti commerciali di somministrazione, alcuni dei quali peraltro relativi ad un periodo di tempo precedente l'agosto 2025, non fanno riferimento diretto alla commessa [REDACTED]; le richieste di assunzione del personale somministrato (pur dando per buone che siano state effettuate per la commessa [REDACTED], come da oggetto delle relative mail), hanno riguardato un solo mese (28 agosto/30 settembre 2025); con l'acquisizione della commessa [REDACTED], [REDACTED] ha proceduto ad assorbire tutto il personale già dipendente della cedente su quella commessa.

Quanto prodotto, pertanto, non è in grado di superare la statuizione di Milano, secondo la quale non vi è dimostrazione della stabile, e non provvisoria, necessità di personale sulla commessa [REDACTED] di Lecce, ulteriore rispetto a quello già in forza.

L'insussistenza delle ragioni che legittimano un trasferimento, sia pure limitatamente alla sede di destinazione, consente pertanto di ritenere fondata, quanto al *fumus*, la domanda cautelare proposta.

## 2. Sussiste anche il requisito del *periculum*.

Il trasferimento dei ricorrenti è stato disposto presso una sede distante centinaia di chilometri dal luogo di residenza, con intuibili ed evidenti pregiudizi di natura anche economica. Tre dei quattro ricorrenti (ad eccezione di [REDACTED]) vivono peraltro con i propri figli, anche se tutti maggiorenni, e tutti i ricorrenti sono da tempo assenti dal lavoro per malattia.



Con la conseguenza che il trasferimento disposto presso una sede molto distante dal luogo ove i ricorrenti vivono rende evidente, per l'elevato rilievo dei valori in questione (di salute, sociale, familiare e non ultimo economico), che attendere la definizione di un ordinario giudizio di cognizione esporrebbe i ricorrenti ad un danno grave ed irreparabile.

Di conseguenza, in accoglimento della domanda cautelare, va disposta la sospensione dell'efficacia dei trasferimenti intimati.

Le spese del giudizio, liquidate come in dispositivo e distratte ex art. 93 c.p.c., seguono la soccombenza e vanno pertanto poste a carico della società convenuta.

Nella liquidazione delle spese del giudizio si è tenuto conto della tabella n. 10 (procedimenti cautelari) allegata al Dm n. 147/2022, del valore della controversia (indeterminabile, e quindi scaglione da € 26.000,01 a € 52.000,00); e si sono considerate le fasi 1, 2 e 4 (studio, introduttiva e decisionale) nei rispettivi valori medi.

**P . Q . M .**

**DICHIARA** l'intervenuta carenza di interesse in capo alla ricorrente

████████████████████;

**SOSPENDE** l'efficacia del trasferimento disposto da

████████████████████

S.p.A. nei confronti di

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

████████████████████████████████████████████████████████████████████████████████

, con lettere del 24.7.2025;

**CONDANNA** la società convenuta a rimborsare in favore del procuratore antistatario dei ricorrenti i compensi legali che si liquidano in € 3.228,00, oltre spese generali nella misura del 15%, Iva e Cpa, nonché a rimborsare le spese sostenute (contributo unificato) pari a € 259,00.

Si comunichi.

Roma, 23.2.2026.

Il giudice

Massimo Pagliarini

